



Trento, 20 gennaio 2010
EP/dc
CIRCOLARE N.1/2010

Agli Enti Soci
- LL.SS. -

OGGETTO: obbligo di presentazione del D.U.R.C. per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – modalità operative.

Come noto l'articolo 52, commi 1 e 3, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria) dispone l'obbligo per gli ambulanti di presentare al Comune il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai fini del rilascio e del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In attesa dell'adozione da parte della Provincia di apposita circolare, recante i necessari elementi interpretativi ed applicativi degli obblighi stabiliti dalla citata normativa, si segnala con la presente che in data 19 gennaio è stato sottoscritto fra Consorzio dei Comuni Trentini, Provincia autonoma di Trento, Unione commercio, turismo, servizi, professioni e piccole medie imprese della provincia di Trento e Confesercenti del Trentino il "Protocollo per l'attuazione della disciplina sul D.U.R.C. per il commercio su aree pubbliche", di cui si allega il testo (All. 1), volto a garantire agli operatori economici/imprenditori interessati la piena operatività della disciplina nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa.

In forza di detto Protocollo il **Consorzio dei Comuni Trentini** si mette a disposizione degli operatori commerciali e delle Amministrazioni comunali **quale centro di raccolta e smistamento dei documenti**.

L'ambulante può, infatti, produrre un unico originale del D.U.R.C. (o del certificato di regolarità contributiva) presso il Consorzio, unitamente alla lista dei Comuni in cui risulti essere titolare di autorizzazione o averne fatta richiesta e/o volturazione. Il Consorzio trasmetterà ai singoli Comuni copia del documento, indicando le modalità con cui, ove necessario, possa esserne ottenuta copia conforme all'originale.

Qualora l'operatore preferisca depositare l'originale del documento presso uno dei Comuni in cui esercita, (sempre unitamente all'elenco completo degli altri Comuni, presso i quali è titolare di autorizzazione), sarà cura di tale Comune trasmetterlo, in originale o in copia conforme, al Consorzio dei Comuni Trentini, affinché questi ne invii copia agli altri Comuni interessati.

Dei D.U.R.C. eventualmente già depositati presso uno o più Comuni può essere trasmessa copia alle rimanenti Amministrazioni da parte del Consorzio, qualora sia fornito il citato elenco da parte del titolare.

Al fine di mettere a conoscenza gli operatori dell'obbligo di legge e delle modalità organizzative adottate, si allega alla presente un fac-simile di lettera da inviare ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica (All. 2).

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi -

Il Presidente
dott. Marino Simoni

PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL D.U.R.C. PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'anno duemiladieci, il giorno 19 del mese di gennaio, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento, via Torre Verde 21,

fra

- il **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa**, con sede in Trento, via Torre Verde 21, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Presidente dott. Marino Simoni, Presidente Dott. Marino Simoni, nato a Transacqua (TN) il 24 aprile 1952;
- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, piazza Dante 15, codice fiscale 00337460224, tramite l'**Assessorato al Commercio**, rappresentato dall'Assessore Avv. Alessandro Olivi, nato ad Ala (TN) il 25 maggio 1966;
- l'**UNIONE COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PROFESSIONI E PICCOLE MEDIE IMPRESE della Provincia di Trento**, con sede in Trento, Via Solteri 78, codice fiscale 80011050228, rappresentata dal Presidente Geom. Giovanni Bort, nato a Trento il 21/04/1950,
- la **CONFESERCENTI del Trentino**, con sede in Trento, Via Maccani, 207, codice fiscale 80016870224, rappresentata dal Presidente Sig. Loris Lombardini, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13 febbraio 1949;

Premesse

- VISTO il comma 2 bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dal comma 253 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che "*Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all' articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.*";

- VISTI gli articoli 15 e 19 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, così come modificati dall'articolo 52, commi 1 e 3, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in forza dei quali è previsto che l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (attraverso mercati di servizio, mercati saltuari, posteggi isolati, commercio itinerante) "*sia subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); la presentazione è rinnovata entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione*" e che "*In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi dell'articolo 15, comma 1, si applica quanto previsto dalla vigente legge statale*", ovvero la sospensione semestrale dell'autorizzazione medesima ai sensi del nuovo comma 4 bis dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

- **CONSIDERATO** che frequentemente il medesimo soggetto risulta titolare di autorizzazioni rilasciate da più comuni, ovvero presenta nuova richiesta e/o volturazione di autorizzazione in più comuni;

- CONSIDERATA la necessità di assumere una modalità organizzativa che consenta ai soggetti coinvolti di adempiere all'obbligo di presentazione del DURC o Certificato di regolarità contributiva nel più breve termine possibile, compatibilmente con i tempi burocratici ordinariamente necessari ad ottenere il rilascio del documento da parte dei competenti Uffici;

- RITENUTA l'opportunità di consentire al commerciante di adempiere al proprio obbligo mediante un unico deposito dell'originale del DURC o Certificato di regolarità contributiva, in ossequio al principio di semplificazione dell'attività amministrativa.

Tutto ciò premesso le parti convengono concordemente quanto segue:

- 1) le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che la priorità perseguita con il presente Protocollo consiste nel garantire agli operatori economici/imprenditori interessati la piena operatività delle disposizioni di legge in parola;
- 2) il Consorzio dei Comuni Trentini è individuato quale punto di raccolta dei documenti, cui i soggetti tenuti possono rivolgersi al fine di presentare, ovvero trasmettere, l'originale del DURC, unitamente all'eventuale allegata documentazione ed all'elenco completo dei Comuni, presso i quali i soggetti medesimi risultino essere titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero risultino averne fatta richiesta e/o volturazione;
- 3) il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna altresì ad acquisire dai Comuni, in originale ovvero in copia conforme, i DURC eventualmente già depositati per i fini di cui al presente protocollo, purché accompagnati dall'elenco degli altri Comuni, presso i quali il soggetto medesimo risulti essere titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero risulti averne fatta richiesta ;
- 4) il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a trasmettere con modalità telematica copia dei DURC, nonché dei relativi allegati, raccolti con le modalità di cui ai punti precedenti, a tutti i Comuni indicati nell'apposito elenco fornito dall'esercente, indicando le modalità con cui, ove necessario, possa esserne ottenuta copia conforme all'originale;
- 5) l'Unione commercio, turismo, servizi, professioni e piccole medie imprese della Provincia di Trento e la Confesercenti del Trentino si impegnano a dare puntuale nonché solerte informazione ai propri associati circa le modalità organizzative convenute col presente Protocollo;
- 6) ~~l'Unione commercio, turismo, servizi, professioni e piccole medie imprese della Provincia di Trento e la Confesercenti del Trentino si impegnano altresì a dare puntuale nonché solerte~~ informazione delle modalità organizzative convenute col presente Protocollo alle proprie rispettive rappresentanze territorialmente competenti per le zone extraprovinciali limitrofe al Trentino, affinché queste ultime ne diano a loro volta sollecita comunicazione ai propri associati, al fine di informarli della normativa provinciale vigente e di consentire loro di beneficiare del medesimo regime semplificato di presentazione del DURC, qualora esercitino il commercio anche nel territorio provinciale;
- 7) la Provincia autonoma di Trento, tramite l'Assessorato al Commercio, si impegna a fornire ai Comuni, mediante apposita circolare, i necessari elementi interpretativi ed applicativi degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa provinciale, tenendo in particolare considerazione una obiettiva mancanza dei tempi tecnici necessari all'ottenimento e presentazione delle certificazioni stesse;
- 8) la Provincia si impegna altresì a dare adeguata informazione pubblica in merito alle modalità organizzative convenute con il presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

FAC-SIMILE DI LETTERA

Ai titolari di autorizzazione
per l'esercizio del commercio
su area pubblica
LORO SEDI

Con la presente si informano gli operatori in indirizzo che l'articolo 52, commi 1 e 3, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria) dispone l'obbligo per gli ambulanti di presentare al Comune il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che va richiesto alla sede più vicina di INPS o INAIL anche per via telematica ovvero rivolgendosi alle associazioni di categoria.

La presentazione del predetto documento è obbligatoria sia in sede di primo rilascio dell'autorizzazione sia annualmente - entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione.

La mancata presentazione del D.U.R.C. comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di sei mesi.

Nel caso in cui gli operatori svolgano l'attività ambulante in forma individuale, senza collaboratori e/o dipendenti, va richiesto all'I.N.P.S., anziché il D.U.R.C., solamente il certificato di regolarità contributiva, da presentare unitamente alla dichiarazione sostitutiva in allegato.

Al fine di facilitare l'adempimento per gli ambulanti che risultino titolari di autorizzazioni rilasciate da più comuni, in osservanza del principio di semplificazione dell'attività amministrativa, è prevista la possibilità di depositare o inviare l'originale del documento (D.U.R.C. o certificato di regolarità contributiva) presso il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in 38122 Trento, via Torre Verde 21, unitamente alla fotocopia del documento di identità ed all'elenco completo dei Comuni, presso i quali si è titolari di autorizzazione, o se ne sia fatta richiesta e/o volturazione. Sarà compito del Consorzio trasmettere ai singoli comuni copia del documento.

~~In alternativa, è possibile depositare comunque l'originale del documento presso uno dei Comuni in cui si esercita, unitamente alla fotocopia del documento di identità ed all'elenco completo dei Comuni, presso i quali si è titolari di autorizzazione, o se ne sia fatta richiesta e/o volturazione. Sarà cura di tale Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, trasmetterne copia agli altri Comuni interessati.~~

Si invitano pertanto i titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, rilasciate dalla scrivente Amministrazione (su posteggi o in forma itinerante), a far pervenire l'originale del documento (D.U.R.C. o certificato di regolarità contributiva), entro il 31 gennaio 2010, al Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in 38122 Trento, via Torre Verde 21 (tel.0461-987139, fax 0461-981978, e-mail: info@comunitrentini.it), unitamente alla fotocopia del documento di identità ed all'elenco dei Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni allo stesso operatore.

Chi abbia già provveduto a depositare il documento presso uno o più Comuni può integrare l'adempimento fornendo al Consorzio il citato elenco, ai fini della trasmissione delle copie.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

che svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo soggetto all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC. In sostituzione presenta il "certificato di regolarità contributiva" rilasciato dall'INPS.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che:

- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento;
- essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista dall'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è presentata la domanda, presso il quale è possibile acquisire i dati identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti.

Luogo e data _____

Firma

Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: _____